

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE STRUMENTALE
PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO
PERIODO 01.01.2026 – 30.06.2032**

Il giorno del mese di, dell'anno, in RIPALTA CREMASCA, presso la sede municipale, mediante scrittura privata

tra

- il Comune di RIPALTA CREMASCA, CF 00301970190 in persona del Sindaco Aries Bonazza nato a Crema il 22.03.1972 che dichiara d'intervenire nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore*, di seguito per brevità "CONCEDENTE",

e

....., individuata d'ora in avanti come "il Concessionario", con sede in via, in persona del suo presidente Signor nato a il e residente a in via n., cod. fisc. di seguito per brevità "CONCESSIONARIO".

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 09.08.2025 il Comune di RIPALTA CREMASCA ha espresso atto di indirizzo per l'avvio di procedura ad evidenza pubblica per concessione strumentale del centro sportivo situato in Via XXIV Maggio;
- Che con determinazione n. 297 del 27.11.2025 da parte del responsabile dell'Area Tecnica è stata indetta una manifestazione d'interesse mediante avviso pubblico esplorativo per l'affidamento dell'impianto sportivo situato in Via XXIV Maggio;
- Che la procedura, conclusasi in data 22.12.2025 è andata deserta;

Dato atto che sono state avviate interlocuzioni e si è trovata l'intesa con il gestore uscente al fine di concordare i contenuti di un nuovo testo convenzionale per la gestione del centro sportivo;

Considerato che i contenuti sono stati approvati con Deliberazione di Giunta Comunale nr. del

Ravvisata pertanto la necessità di sottoscrivere il nuovo accordo;

Tutto ciò premesso, le parti, come meglio sopra identificate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune di RIPALTA CREMASCA affida in concessione, secondo il modello della "concessione strumentale di bene pubblico", a con sede a in Via, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale di Via XXIV Maggio.

2. L'impianto sportivo si compone come segue e meglio definito e perimetrato nella planimetria generale allegata alla presente

Nr. 2 Campi da calcio comprensivi di porte e panchine:

Nr. 4 spogliatoi atleti con annessi arredi

Nr. 1 Magazzino polifunzionale

Nr. 1 Locale ristoro

Nr. 1 Locale infermeria

Nr. 1 Locale ufficio – sede

Nr. 1 Locale caldaia

Nr. 1 Tribuna

Nr. 1 Area libera per l'esercizio degli allenamenti nella parte sud-est del centro sportivo

3. Il fine della concessione è costituito dalla gestione dell'impianto per finalità sportive e sociali consentite dalla legge. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo manifestazioni sportive/culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune.

4. L'impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, condizioni note al concessionario che ne ha preso atto, come risulta dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti in data/...../....., il quale si intende espressamente ivi richiamato.

5. L'impianto sportivo deve essere utilizzato esclusivamente nello stato in cui si trova. È fatto divieto assoluto apportare qualsiasi modifica di destinazione d'uso dei locali e degli impianti in argomento. Qualora il concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività apportare modifiche agli impianti, le modifiche stesse devono essere sempre preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e realizzate nel pieno rispetto della normativa di tempo in tempo vigente; il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune non comporta alcun obbligo di compartecipazione alle spese sostenute.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata di sei stagioni sportive e mezza e decorre dal **01.02.2026** e fino al **30.06.2032**, data in cui scadrà di pieno diritto di gestione, con possibilità di proroga alle medesime condizioni, qualora ciò si rendesse necessario, nelle more dello svolgimento della successiva selezione e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

2. Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione comunale potrà sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario.

ART. 3 – CANONE

1. Al fine di favorire una migliore gestione del bene, evitarne il degrado e favorire la pratica sportiva, non è previsto canone di locazione per la gestione del centro sportivo.

ART. 4 - USO E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario si impegna a favorire la piena fruibilità dell'impianto per l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione a disabili, minori, anziani.

2. L'Amministrazione comunale si riserva l'uso dell'impianto per proprie manifestazioni,

eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario, con modalità che non confliggano con la programmazione sportiva.

In particolare l'utilizzo dei servizi per il pubblico (con accesso dal lato est dell'edificio) dovrà essere sempre garantito. Per lo svolgimento di tali iniziative nonché per l'utilizzo dei servizi per il pubblico, nulla sarà dovuto dal Comune, salvo l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo sull'entità dell'indennizzo, prevale la quantificazione operata dal concedente.

3. Il concessionario può svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, iniziative ovvero eventi, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale da richiedere con un congruo anticipo. Il rilascio di tale autorizzazione è tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti circa la coerenza delle iniziative con i fini istituzionali dell'ente. Il concessionario può effettuare pubblicità all'interno dell'impianto, nel rispetto delle norme in materia.

4. È nulla la cessione, anche parziale, della concessione.

5. Il concessionario potrà sub-concedere in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

6. Per l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti da parte di terzi e di soci, il concessionario applicherà le tariffe annualmente stabilite dal proprio organo direttivo, previo confronto con l'amministrazione comunale. Le tariffe applicate dovranno essere affisse in luogo ben visibile al pubblico.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità relativa a:

- adempimenti dovuti a normative fiscali;
- acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie e a carattere straordinario;
- sorveglianza e custodia dell'intero impianto;
- gestione della sicurezza.

2. Il Concessionario si assume, inoltre, ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva.

3. Il Concessionario dovrà assicurare, per l'utilizzo di terzi, il perfetto stato degli impianti comunali e tutti gli interventi di apertura e chiusura, pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia, che ad essa competono

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ed impegna a gestire e mantenere le strutture, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale oggetto della Concessione con personale

qualificato e conservando la destinazione per la quale gli stessi sono stati realizzati, assumendosi gli oneri della manutenzione ordinaria, della custodia e della pulizia, necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità dei medesimi.

Il Concessionario deve effettuare un costante monitoraggio dello stato delle strutture degli impianti sportivi, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti, dandone comunicazione con cadenza almeno semestrale all'Ente.

Inoltre, dovrà essere predisposto e mantenuto aggiornato dal Concessionario dal primo giorno di gestione un "Registro lavori" nel quale devono essere riportati costantemente: attività ordinaria svolta, tutti gli eventuali interventi ed i nominativi dei soggetti esecutori degli stessi, avendo cura di allegare apposita documentazione che ne attesti l'intervento. A tal proposito ogni intervento ordinario commissionato dal Concessionario, deve essere eseguito da ditta e/o tecnico abilitato e certificato, da comprovarsi a mezzo di idonea documentazione.

Se previsto dalla normativa vigente, in merito a quanto prima, si chiede inoltre di produrre idonea certificazione circa gli interventi effettuati.

In generale il Concessionario è comunque tenuto ad assicurare l'efficienza e la conservazione degli impianti delle strutture e dei relativi arredi, provvedendo all'immediata riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per motivi di obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi.

Il Concessionario è inoltre tenuto ad effettuare gli interventi necessari a mantenere le strutture e l'area circostante compresa all'interno del Centro secondo alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché ad adeguare gli impianti del Centro alle normative sopravvenute, oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti, esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria.

Per tutta la durata della concessione compete al Concessionario, che si obbliga a propria cura e spesa e sotto la propria esclusiva e totale responsabilità, la **completa manutenzione ordinaria**, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, del Centro Sportivo, di cui si dà un breve ed indicativo elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
- b) servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
- c) servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
- d) manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
- e) manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
- f) espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla fossa biologica;
- g) ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;

- h) manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba. I residui vegetali dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti presso i centri autorizzati;
- i) manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso secondo le normative di settore delle rispettive federazioni
- j) manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
- k) pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
- l) il Concessionario, per l'uso della struttura, dovrà utilizzare beni, materiali di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà. L'eventuale utilizzo di attrezzi e macchine di proprietà dell'Amministrazione verrà regolato da apposito contratto di comodato d'uso;
- m) tutti gli oneri derivanti dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- n) sgombero della neve all'interno dell'impianto sportivo, comprese le tribune, per garantire l'agibilità dello stesso;
- o) Ogni altro intervento di manutenzione ordinaria ai sensi del codice civile secondo le esigenze della struttura.

Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

In caso di incertezza sulla classificazione di un intervento come ordinario o straordinario, le parti si impegneranno a concordare congiuntamente la sua natura, sulla base dei criteri definiti nel presente contratto e nella normativa vigente.

Il Concessionario si impegna altresì:

1. A prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l'Amministrazione, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione del Centro Sportivo aperta a tutte le realtà cittadine;
2. A provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, e da ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di sicurezza e di prudenza per evitare danni, incidenti, infortuni;
3. A garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del Centro Sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
4. A concedere a titolo gratuito l'utilizzo dell'impianto sportivo per tutte le attività e iniziative promosse dall'Amministrazione e dalle Istituzioni scolastiche del territorio per

un massimo di nr. 5 all'anno (riferiti ad evento indipendentemente dalla durata dello stesso) concordate tra le parti;

5. Nel caso di gare e/o manifestazioni con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose;

6. A provvedere a proprio totale onere cura e spesa, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti dalla gestione dell'impianto e dall'organizzazione delle attività poste in essere in esso, delle quali saranno interamente responsabili, esonerando espressamente da ogni incombenza o responsabilità l'Amministrazione;

7. A rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, esonerando il Comune concedente da ogni responsabilità al riguardo;

8. A garantire che il locale di pronto soccorso sia completo delle attrezzature e dei farmaci di primo impiego, dei materiali di medicazione e terapeutici necessari per le emergenze secondo le norme vigenti;

9. A munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi previsti dalla legge e dai regolamenti. Tali autorizzazioni dovranno essere richieste autonomamente ed intestate al legale rappresentante del Concessionario e scadranno al termine della presente concessione;

10. A provvedere a proprio totale onere cura e spesa a richiedere le necessarie omologazioni per i campi sportivi/da gioco e delle strutture permanenti, necessarie per lo svolgimento delle attività anche agonistiche, nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente;

11. Per la somministrazione di alimenti e bevande - strumentale e complementare all'attività sportiva svolta nel Centro Sportivo stesso, e legata agli orari delle attività sportive del Centro - correlata alla durata della concessione, a procurarsi autonomamente tutti i titoli abilitativi, le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente. Tutte le spese imposte, tasse e oneri relativi al punto ristoro sono a carico del Concessionario; in sede di autorizzazione saranno concordate tra le parti le modalità dell'esercizio del punto ristoro;

12. A rispondere in proprio per eventuali danni causati agli utenti dell'impianto sportivo, per effetto della gestione del punto ristoro ed a tale proposito libera l'Amministrazione da ogni qualsivoglia responsabilità anche in via sussidiaria;

13. Al rimborso al Comune della quota eccedente il valore complessivo di **€ 16.000,00** (sedicimila euro) quale somma complessiva delle utenze (energia elettrica, gas ed

acqua) poste in carico all'Amministrazione Comunale. L'erogazione della predetta somma dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo di riferimento previo preavviso da inoltrare da parte degli uffici comunali al Concessionario entro il 31 marzo.

14. Alla volturazione della S.C.I.A. antincendio (Codice pratica 1224) per l'attività 65.2 intestata attualmente al Comune di Ripalta Cremasca entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione della presente.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

A carico del Comune sono previsti gli interventi di **manutenzione straordinaria**, esclusi i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario; gli interventi saranno concordati tra le parti, per limitare al massimo i disagi derivanti dall'eventuale chiusura che si rendesse necessaria.

A titolo indicativo sono considerati interventi di carattere straordinario:

- a) la riparazione/sostituzione degli impianti idrici, elettrici e del gas, interrati e/o murati;
- b) interventi relativi a quanto sopra elencato ed in specifico a pompe, motori e punti luce esterni che comportino l'utilizzo di strutture professionali;
- c) la riparazione di tetti e muri di tutti gli edifici, in caso di rotture, perdite, infiltrazioni e assestamenti o qualsiasi altro danno;
- d) interventi di pulizia e manutenzione a scarichi fognari e relativi pozzetti;
- e) la sistemazione della pavimentazione esterna ed interna in caso di danni sensibili;
- f) la manutenzione e riparazione degli impianti di riscaldamento e produttori di acqua calda.

Le spese per le utenze (energia elettrica, gas ed acqua) fino alla concorrenza massima di **€ 16.000,00** (sedicimila euro).

ART. 8 – MIGLIORIE

Il centro sportivo è consegnato al concessionario nello stato attuale in cui si trova e come tale viene accettato.

Il Concessionario non può procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, migliorie o modifiche sulla struttura, se non preventivamente autorizzate dal Comune che comunque si riserva il diritto di rilasciare il proprio benestare, dietro presentazione di regolare progetto/richiesta.

L'Ente non rimborserà interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal Concessionario non preventivamente autorizzati

Gli eventuali miglioramenti, ampliamenti, nuove costruzioni e dotazioni rimarranno di proprietà del Comune, fin dalla loro realizzazione o acquisto.

Il Comune ha approvato un progetto di miglioramento del centro sportivo mediante il quale verranno attuati due interventi di ampliamento (spogliatoi e locale ristoro). In

relazione alla realizzazione delle opere le parti concorderanno, anche ai fini della sicurezza dei cantieri, la quantità delle aree e la loro delimitazione, ora concesse con il presente atto, per una temporanea ripresa in carico

ART. 9 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. L'amministrazione comunale concede un contributo a fondo perduto pari a **€ 14.000,00 all'anno oltre IVA se dovuta** a favore del concessionario e verrà erogato in 3 rate alle seguenti scadenze: 31 gennaio – 31 maggio – 30 settembre. La 3^a rata (da erogare entro il 30 settembre) verrà erogata a condizione che il concessionario stesso provveda al deposito del rendiconto della gestione previsto dall'art. 10 della presente convenzione ed al pagamento della quota eccedente la soglia di € 16.000,00 relativa alle utenze dei servizi (enel, acqua, gas metano) dell'anno precedente pagate dal comune.
2. La quota relativa all'anno 2032 sarà corrisposta nella misura del 50% in ragione della scadenza contrattuale stabilita nel 30.06.2032

ART. 10 – OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere la seguente documentazione:

- a) Relazione annuale descrittiva della situazione dell'impianto riassuntiva di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva, con il dettaglio dei relativi importi, nonché copia del "Registro Lavori";
- b) Entro il **1° settembre** di ogni anno, relazione annuale che comprenda (i) i dati di sintesi relativi alla gestione economica dell'impianto e (ii) la copia del bilancio economico e del conto consuntivo dell'impianto relativo all'anno precedente. La suddetta documentazione a consuntivo dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle voci di bilancio tale da evidenziare l'andamento economico della gestione dell'impianto, con evidenza separata della gestione sportiva e della gestione del locale ristoro. Tale relazione dovrà comprendere anche un dettaglio descrittivo degli introiti pubblicitari, delle sponsorizzazioni e dei contributi vari legati all'impianto;
- c) Entro il **1° settembre** di ogni anno, relazione annuale consuntiva delle attività svolte nella stagione sportiva conclusa (dal 1° luglio anno precedente al 30 giugno anno corrente) nell'impianto che dovrà necessariamente contenere:
 - (i) attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte del Concessionario;
 - (ii) attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte di ogni altra associazione sportiva fruitrice;
 - (iii) attività specifiche tese a favorire l'aggregazione e l'inclusione giovanile;
 - (iv) riepilogo delle iniziative varie, campionati e manifestazioni svolte;
- d) Quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze assicurative.

ART. 11 – ORARI DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il concessionario dovrà comunicare al Comune concedente gli orari stagionali di apertura al pubblico delle attrezzature sportive.

ART. 12 – CONTROLLI ISPETTIVI

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accesso all'impianto in qualsiasi momento per scopi ispettivi e/o per interventi di manutenzione di propria competenza, al fine di verificare il perdurare delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Il concessionario dovrà depositare annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il bilancio di esercizio ovvero altra scrittura contabile prevista per la forma giuridica assunta, al fine di rendere conoscibile l'entità delle risorse acquisite e la loro destinazione;
3. Il concessionario dovrà depositare annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo l'inventario dei beni acquisiti, distinguendo i beni acquistati con risorse proprie, con eventuali contributi erogati dal Comune o da altri enti pubblici, ovvero ottenuti mediante donazioni/sponsorizzazioni, al fine di permettere il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della scelta amministrativa nonché al fine di individuare i beni di proprietà privata funzionali all'esercizio dell'attività sportiva.

ART. 13 – CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario costituisce una cauzione di euro 1.000,00 mediante _____.
2. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione, previa verifica che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.
3. L'amministrazione comunale avrà altresì diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del concessionario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

ART. 14 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al termine della concessione, il concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto, avuto in gestione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente realizzate, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.
2. Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'amministrazione comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio tecnico, effettuerà un sopralluogo e

redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.

3. Qualora gli impianti oggetto della presente concessione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito e riservandosi qualsiasi azione, anche di natura giudiziaria.

4. Nel caso in cui gli impianti diventassero inutilizzabili o inagibili per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo degli impianti stessi, non potrà essere attribuito alcun addebito all'Amministrazione comunale.

5. Al termine del rapporto contrattuale, l'Amministrazione comunale, previa perizia di stima che tenga conto del valore residuo di ammortamento dei beni mobili, potrà offrire al concessionario uscente una somma per l'acquisto di beni specificamente individuati, ritenuti utili a garantire la continuità nella conduzione dell'impianto sportivo direttamente o con eventuali nuovi affidatari.

ART. 15 – REVOCA – RISOLUZIONE - RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ovvero di risolverla in caso di accertata irregolarità a danno delle attività e servizi da erogare ai cittadini, degli interessi dell'amministrazione comunale ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi e disposizioni di cui alla presente convenzione e nei casi previsti dall'articolo 17, comma 4 e dall'articolo 18, comma 2.

2. Il concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con un preavviso di tre mesi, decorsi almeno due anni dalla data dell'affidamento della concessione.

ART. 16 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il concessionario è l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo e degli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente e dagli utilizzatori dell'impianto. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. In caso di manifestazioni eventi, attività o altre iniziative di pubblico interesse organizzate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della presente convenzione, ogni responsabilità ricade sull'Amministrazione comunale.

2. Il concessionario è tenuto a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa a garanzia di tutti i soggetti presenti nell'impianto e dei danni prodotti all'impianto stesso, per un massimale di Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro,

Euro 1.000.000,00 per danni a persone, animali e cose, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, infortunio o molestia a cose e/o persone che possa derivare o accadere nel corso della gestione. Copia della polizza, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, deve essere depositata agli atti dell'Area Amministrativa del Comune di RIPALTA CREMASCA prima della sottoscrizione della convenzione. Costituisce motivo di revoca per giusta causa il mancato rinnovo alla scadenza della polizza RCT e delle altre polizze obbligatorie per legge.

ART. 17 – PENALITA'

1. Il concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità in ogni ipotesi di violazione della presente convenzione.
2. Gli uffici comunali procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.
3. Qualora il concessionario non adempia alla disposizione impartita dall'amministrazione, oppure nel termine prefissato fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà irrogata una penale di importo pari a €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, comunque non superiore ad euro 2.000,00.
4. Qualora nel corso rapporto dovesse essere comminata l'applicazione di due penalità, è facoltà dell'amministrazione procedere alla revoca della convenzione alle condizioni di cui all'art. 13.

ART. 18 - NORME ANTIPEDOFILIA

1. Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro nel d.p.r.313/2002. Tale norma dispone: 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
2. L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione della convenzione in essere con l'Amministrazione che comporterà la risoluzione della medesima.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione.
2. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni del codice civile.
2. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; in caso di controversie giudiziarie, è competente in via esclusiva il Foro di Cremona.
3. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione.

La presente Convenzione, letta, approvata e sottoscritta.

Luogo e data

Il concedente

.....

Il concessionario

.....